

Tutela lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l'attività di vigilanza

8 Luglio 2026



Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Facendo seguito alle numerose comunicazioni sul tema, si informa che, con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l'INL fornisce ai propri ispettorati indicazioni operative sulla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

L'attività di vigilanza in materia di rischio da stress termico deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi già delineati nelle note ispettive prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, nonché in conformità alle disposizioni vincolanti introdotte dal D.M. n. 95/2025, recante il "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", con il quale è stato superato un approccio emergenziale del fenomeno a favore di uno sistematico e strutturato.

L'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici estremi rende necessario un rafforzamento dell'attenzione nei confronti dei rischi derivanti dallo stress termico ambientale, che devono essere individuati e valutati nell'ambito nel DVR previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso delle attività ispettive svolte durante il periodo estivo, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti quali **edilizia**, agricoltura, logistica e lavori stradali e attività di consegna a domicilio (rider), il personale ispettivo dovrà verificare prioritariamente l'effettiva adozione, da parte del datore di lavoro, di misure preventive e organizzative idonee a tutelare i lavoratori.

Nel corso della vigilanza la Direzione centrale darà indicazioni ai territori di verificare:

- **Valutazione del Rischio (DVR):** verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
- **Organizzazione del Lavoro:** accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00). Sul punto, oltre a questa indicazione, si fa presente che l'organizzazione del lavoro deve tener conto delle eventuali ordinanze regionali o comunali emanate in materia.
- **Pause e Rotazione:** verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- **Idratazione e DPI:** controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- **Formazione e Informazione:** accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- **Sorveglianza Sanitaria Mirata:** accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o

maggiormente esposti agli effetti del caldo.

- **Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST):** verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Pertanto, dovrà essere accertata l'effettiva applicazione delle misure organizzative e procedurali individuate dal datore di lavoro per la prevenzione del rischio da stress termico, verificando, in particolare, l'adozione di interventi quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il differimento delle attività maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate destinate alle pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori, nonché l'attivazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei soggetti maggiormente esposti.

L'INL richiama, inoltre, quanto già evidenziato nella nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo cui il datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa, ove le condizioni climatiche determinino un livello di rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la sospensione temporanea delle attività lavorative.

Un analogo obbligo di intervento compete al preposto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, rilevi situazioni di pericolo per i lavoratori.

È opportuno ricordare che, con la [nota INL n. 5752 del 2024](#), avente ad oggetto "Vigilanza straordinaria rischio calore 2024, l'Ispettorato ha fornito precise indicazioni entrando nel merito del Titolo IV del d. lgs. n. 81/2008, anche con riferimento alle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del rischio.

Nella predetta nota, non espressamente richiamata in quella del 6 luglio 2026, l'Ispettorato precisava che, in considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. Per quanto riguarda le attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/08 (cantieri temporanei o mobili), l'INL ricordava che il Coordinatore per la progettazione, ove previsto, all'atto di elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), dovrà valutare anche il rischio microclima, poiché le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull'organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (si veda l'allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) del d. lgs. n.81/08).

Inoltre, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, specifiche misure di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come sancito dall'art.96, comma 1, lett. d), d.lgs. n.81/2008.

Il coordinatore per l'esecuzione dovrà, quindi, verificare l'applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo alla sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche che possano configurare la presenza di "un pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art.92, comma 1, lett. f), d.lgs. n.81/2008).

Pertanto, nel corso dell'attività di vigilanza, l'ispettore verificherà la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento degli obblighi previsti, rispettivamente, dal comma 1 dell'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 (verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle

prescrizioni del PSC) e dal comma 3, lett. b), del medesimo articolo (verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l'esecuzione).

Nella medesima nota, l'Ispettorato ha precisato che, qualora il rischio "microclima" sia stato valutato nel PSC (ove previsto) e nel POS e siano state individuate le relative misure di prevenzione, il preposto è tenuto a vigilare sulla loro effettiva osservanza, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

La nota del 6 luglio 2026 si conclude con un invito agli uffici a promuovere specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese, incentivando il ricorso agli strumenti previsionali e ai sistemi di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

Al fine di fornire un quadro completo sulla tutela dei lavoratori dai rischi legati ai danni da calore e di supportare le imprese nella valutazione dei rischi, è opportuno ricordare che nel 2025 sono state approvate e pubblicate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", in cui sono presenti indicazioni specifiche per il settore edile.

Allegati

[INL_nota_5484_2026](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Relazioni

Industriali e Affari

Sociali

Tel. 06

84567.296/361/253

E-Mail:

[relazioniindustriali@ance](mailto:relazioniindustriali@ance.it)
[.it](#)